

DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE

SERVIZIO DPC025 -POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO

Oggetto: L.R. 54/1983 s.m.i. Cava di ghiaia in Località "Case Napolitano" nel Comune di

Lanciano (CH)

Ditta Esercente: Caporale Ernesto

Conclusione dell'attività di coltivazione della cava e svincolo Polizza

fideiussoria

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Determinazione Regionale DI3/82 del 17/10/2007 la Ditta Caporale Ernesto P.IVA 00626240691 con sede legale in Atessa (CH) in via Piana La Fara n.4, è stata autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia nel Comune di Lanciano (CH) in Località "Case Napolitano", identificata catastalmente al Foglio di mappa n. 62, Particelle nn. 21, 23, 24, 26, 4025, 4027;

VISTA l'istanza di chiusura dei lavori di coltivazione e ripristino della cava in oggetto, con contestuale richiesta di svincolo della polizza fideiussoria, trasmessa dalla Ditta esercente in data 05/05/2014 e acquisita al Protocollo regionale n. RA/129068 del 13/05/2014;

ACQUISITI, per quanto riguarda le verifiche ambientali:

- in data 05/05/2014, la relazione tecnica comprensiva di documentazione fotografica, redatta dal Tecnico professionista incaricato dalla Ditta, attestante il regolare raccordo della superficie finale di ripristino con le quote dei terreni circostanti che hanno permesso il riavvio delle procedure agrarie per la coltivazione a seminativo non riscontrando, tra l'altro, danni alle colture limitrofe;
- in data 08/05/2013, i certificati analitici RdP n.1536/13, 1537/13 e 1538/13, attestanti, la conformità per i parametri investigati di cui alla Tab.4.1 del DPR 120/2017 del terreno impiegato ai fini del ripristino ai limiti CSC di legge individuati dalla Tab.1, Col.A (rif.to siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) e Col.B (rif.to siti ad uso commerciale e industriale) di cui all'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs 152/2006 s.m.i.;
- in data 05/05/2014, la Dichiarazione resa dal direttore dei lavori sensi del DPR 445/2000, con cui lo stesso dichiara che si è proceduto alla coltivazione ed al ripristino del solo lotto n. 1 rinunciando alla coltivazione del lotto n. 2 lasciato allo stato naturale e che le procedure di ripristino ambientale effettuate rispettano le indicazioni riportate nel progetto approvato e che il ripristino è stato effettuato con ritombamento totale è stato effettuato utilizzando materiale escluso dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti;

ACQUISITI, altresì:

- la dichiarazione trasmessa dal Comune di Lanciano alla Ditta istante (rif.to prot.n.0021296 del 29/04/2014) con cui lo stesso attesta di non avere più nulla a pretendere nei confronti della Ditta Caporale Ernesto, avendo quest'ultima versato l'intero canone relativo alla Convenzione di cui all'Art. 13-bis della L.R. 54/1983 s.m.i., stipulata in data 11/10/2007 (rep.n.28404), rilasciando, pertanto, la liberatoria finalizzata ad ottenere lo svincolo della polizza fideiussoria da parte dello scrivente Ufficio Regionale;
- la dichiarazione del proprietario dell'area di cava, acquisita agli atti regionali in data 13/01/2025, attestante l'accettazione del ripristino e l'effettiva riconduzione dei terreni di cava al loro stato originario di utilizzo;

PRESO ATTO della relazione istruttoria dell'Ufficio Risorse Estrattive registrata al prog. n. 11962/24 del 02/12/2024, relativa alla richiesta di chiusura della cava e dello svincolo della polizza fideiussoria, contenente ii rapporto di sopralluogo effettuato in data 27/10/2022, nel corso del quale, avendo accertato la coerenza morfologica dello stato dei luoghi rispetto al piano di ripristino ambientale, la compatibilità dell'area di cava con quella prevista dal progetto, la corretta restituzione all'uso originario dei luoghi, non sono stati riscontrati motivi ostativi allo svincolo della cava:

RICHIAMATA la Polizza fideiussoria n. 11279 emessa in data 02/04/2007 dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni S.p.A. di Torino, stipulata dalla Ditta istante a garanzia della realizzazione dei lavori di risanamento ambientale dell'area della suddetta cava;

VISTA la L.R. 54/1983 s.m.i., con particolare riferimento all'art. 29 "Risanamento Ambientale";

CONSIDERATO, per tutto quanto sopra esposto, di considerare concluse le attività di coltivazione della cava compresi i lavori di risanamento ambientale e, pertanto, di poter svincolare la relativa polizza fideiussoria;

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

- **A. di prendere atto** della conclusione delle attività di coltivazione e ripristino della cava sita in località "Case Napolitano" del Comune di Lanciano (CH), autorizzata con Determinazione Regionale DI3/82 del 17/10/2007 alla Ditta Caporale Ernesto P.IVA 00626240691 con sede legale in Atessa (CH) in via Piana La Fara n.4, identificata catastalmente al Foglio di mappa n. 62, Particelle nn. 21, 23, 24, 26, 4025, 4027, avendo acquisito la documentazione necessaria per verificare la regolarità del ripristino ambientale del Lotto 1 e accertato che il Lotto 2 non è stato oggetto di alcuna attività estrattiva;
- **B. di liberare**, conseguentemente, la Ditta istante Caporale Ernesto dagli obblighi a garanzia della realizzazione del risanamento ambientale dell'area della suddetta cava, imposti con la polizza fideiussoria n. 11279 emessa in data 02/04/2007 dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni S.p.A. di Torino;

- **C. di pubblicare**, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT);
- **D. di trasmettere** il presente provvedimento nei modi consentiti dalla legge alla Ditta esercente nonché, al Comune di Lanciano (CH) e al Gruppo Carabinieri Forestale Chieti e all'ARTA Abruzzo:
- **E. di dare atto** che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

Il Tecnico istruttore Giuseppe Ciuca

(firme autografe omesse ai sensi del D.Lqs 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio Giovanni Cantone

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO